



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 953 del 11/12/2023

Oggetto:

**Convenzione anno 2024 con la Società Zaffiro Nord s.r.l. per la RAF
Residenza Serena 2 di Alice Castello.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: SALUTE MENTALE TERRITORIALE

L'estensore dell'atto: Caniati Lara

Il Responsabile del procedimento: Caniati Lara

Il Dirigente/Funziario: Zeppetelli Ermelinda

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Dirigente Sostituto Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con atto deliberativo n.915 del 23.12.2022 è stata stipulata per l'anno 2023 la convenzione con la Società Zaffiro Nord srl, avendo sede legale a Milano (MI) in via Borromei n.5, relativamente alla Raf Residenza Serena 2 di Alice Castello - alle condizioni descritte al testo allegato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Preso atto che l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento della Raf Residenza Serena 2 trova legittimazione nel disposto dell'atto deliberativo n.364 adottato in data 09.04.2020 dall'ASL VC che ha preso atto della volturazione dei titoli autorizzativi e di accreditamento;

Preso atto altresì che contestualmente è stato altresì aggiornato l'accreditamento istituzionale della struttura per n. 30 posti letto RAF disabili di tipo B;

Inoltrata in data 13.11.2023 prot. n. 70502, richiesta di continuazione del rapporto convenzionale in scadenza al 31.12.2023 alle medesime condizioni, anche economiche, per l'intero anno 2024;

Ricevuto in data 27.11.2023, mediante nota acquisita agli atti del protocollo n. 73823, riscontro da parte della Società Zaffiro Nord srl la volontà di proseguire la convenzione alla retta attualmente in vigore, pari a € 122,25;

Preso atto che la tariffa giornaliera presso la Residenza Serena è € 122,25/die suddivisa in quota sanitaria (70%) a carico della SOC SSMT pari a € 85,58
quota socio-assistenziale (30%) a carico dell'Utente/Comune pari a € 36,67

Ritenuto di poter stipulare apposita convenzione con la Società Zaffiro Nord di Milano per l'anno 2024;

Quantificato in € 31.322,28 l'importo di spesa presunto e complessivo derivante dall'adozione del presente atto per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 che trova imputazione al conto 3 10 04 96 del conto economico esercizio 2024 – Autorizzazione 17 – sub 14 – nell'ambito di quanto assegnato come budget per l'anno 2024;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Dato atto altresì che l'importo di cui sopra potrà essere inferiore nel caso di minor giornate di presenza rispetto al periodo completo dal 01.12.2024 al 31.12.2024;

Precisato che nel caso di termine anticipato degli inserimenti la tracciabilità sarà assicurata con l'acquisizione agli atti di formale notifica da parte della Struttura Ospitante indicante il giorno ultimo di presenza dei pazienti;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) Di stipulare, la convenzione con la Società Zaffiro Nord di Milano relativamente alla Raf Residenza Serena 2 di Alice Castello per il periodo 01.01.2024-31.12.2024, secondo il testo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) composto da n. 6 pagine;

2) Di dare atto che la tariffa giornaliera presso la RAF Residenza Serena 2 pari a € 122,25 viene suddivisa in:
quota sanitaria (70%) a carico della SOC SSMT pari a € 85,58
quota socio-assistenziale (30%) carico dell'utente/Comune pari a € 36,67;

3) Di imputare la spesa complessiva e presunta derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a € 31.322,28 al conto 3 10 04 96 del conto economico esercizio 2024 – Autorizzazione 17 – sub 14 – nell'ambito di quanto assegnato come budget per l'anno 2024;

4) Di Stabilire che nel caso di termine anticipato degli inserimenti la tracciabilità sarà assicurata con l'acquisizione agli atti di formale notifica da parte della Struttura Ospitante indicante il giorno ultimo di presenza in Comunità dei pazienti;

5) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi art. 14 L.R. 10/95.

**CONVENZIONE TRA AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO CON SEDE IN OMEGNA
– VIA MAZZINI 117**

E

**ZAFFIRO NORD S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MILANO - Via Borromei 5 - PER
L'INSERIMENTO DI PAZIENTI PSICHIATRICI**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, di seguito denominata semplicemente ASL (part. IVA 00634880033) qui rappresentata dal Dirigente Sostituto Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale Dottoressa Ermelinda Zeppetelli, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'ASL VCO sita in Omegna via Mazzini n. 117

E

La Società “Zaffiro Nord srl con sede legale in Milano Via Borromei n. 5 qui rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Gabriele Ritossa, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale della Società

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL convenziona la Società Zaffiro nord relativamente alla RAF Residenza Serena 2 regolarmente autorizzata al funzionamento (aggiornato della titolarità) ai sensi delle Leggi Regionali vigenti, da deliberazione n. 291 del 7.04.2016 adottata dal Direttore Generale dell'ASL VC, il cui accreditamento istituzionale è stato confermato con deliberazione del Direttore Generale n. 746 del 5.08.2016 quale Residenza Assistenziale Flessibile deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VC n. 745 del 6.08.2014 quale Residenza Assistenziale Flessibile di tipo B per un totale di n. 60 posti per disabili finalizzata all'accoglienza di pazienti affetti da disturbo psichico che, avendo già concluso il percorso terapeutico-riabilitativo in strutture psichiatriche, presentano un quadro clinico stabilizzato e bisogni assistenziali assimilabili a quelli dei pazienti anziani o disabili.

Recentemente l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale sono stati riconosciuti in capo al legale Rappresentante della Società Zaffiro Nord di Milano da deliberazione n.364 del 09.04.2020 dell'ASL VC.

Zaffiro Nord accetta il convenzionamento per i pazienti già inseriti e si impegna ad ospitare altri utenti assistiti dai Centri di Salute Mentale dell'ASL qualora abbia posti disponibili.

ART. 2 – CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La Zaffiro Nord si impegna a fornire agli ospiti le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

L'attuazione degli interventi terapeutico-riabilitativi si ispira ai principi definiti nella legislazione regionale in materia di Salute Mentale e la Società, in accordo con l'ASL, opererà in tale direzione.

ART. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PRESIDIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Per l'esercizio dell'attività, oggetto della presente convenzione, la Società mette a disposizione:

1. la struttura sita in Via San Grato n. 30 Alice Castello (VC) con tutte le attrezzature e gli arredi all'uopo esistenti; palestra con fisioterapista tutti i giorni, sala bar, lavanderia, cucina interna;
2. il personale, adeguatamente qualificato e formato, previsto dalla normativa vigente;
3. le seguenti prestazioni:

vitto, alloggio, assistenza continuativa sulle 24 ore, assistenza medica, consulenze specialistiche, attività riabilitative.

In ogni caso la Società Zaffiro Nord si impegna a rispettare gli standard minimi di personale previsti dalla normativa vigente per la tipologia di struttura considerata e ad assicurare la partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione.

ART. 4 – IMPEGNI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI

L'ASL dovrà, per ogni persona inserita, svolgere gli adempimenti preliminari necessari ad accertare che le caratteristiche della struttura rispondano alle esigenze dell'utente e alle finalità individuate dal progetto terapeutico riabilitativo.

L'ASL si impegna verso la Società Zaffiro Nord a:

- effettuare tutti gli adempimenti burocratici necessari affinché l'inserimento del paziente sia preso in carico dall'ASL stessa fin dal primo giorno di ricovero effettivo;
- individuare il personale sanitario e infermieristico di riferimento per ogni singolo paziente inserito al fine di garantire il mantenimento della continuità terapeutica;
- garantire la partecipazione del sopraindicato personale agli incontri periodici che verranno concordati con gli operatori del Presidio in fase di predisposizione e verifica del progetto terapeutico;
- mantenere i contatti con i familiari e/o le persone significative per l'utente;
- garantire la possibilità per la struttura di utilizzare le strutture ospedaliere (S.P.D.C.) del Servizio inviante in occasione di eventuali episodi di scompenso clinico acuto, tenendo conto in prima istanza della possibilità di ricoverare il paziente temporaneamente presso il SPDC competente per territorio;
- assicurare la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando a cadenza periodica, con l'equipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del programma riabilitativo per ogni utente.

LA Società Zaffiro Nord si impegna verso l'ASL a:

- collocare gli ospiti di cui alla presente convenzione in camere di norma a 1 o 2 – 3 letti;

- garantire un'adeguata e globale assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni ospite;
- garantire un'adeguata assistenza sanitaria in accordo con i servizi dell'Azienda Sanitaria di riferimento territoriale della struttura;
- rispettare i diritti e la libertà di ogni ospite in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno della struttura;
- discutere, e successivamente realizzare, con il personale dell'ASL, entro il primo mese di inserimento, un piano di lavoro annuale;
- predisporre una relazione semestrale di verifica, ed inviarla al Direttore della SOC SSMT entro i mesi di giugno e novembre;
- attivare tutti gli strumenti idonei alla tutela dell'utente per favorire la realizzazione del progetto terapeutico;
- attuare le indicazioni terapeutico – riabilitative e assistenziali contenute nel progetto utente elaborato dall'equipe psichiatrica dell'ASL, in accordo con il soggetto ed i familiari, e a consentire agli operatori dell'ASL ed ai familiari libero accesso alla struttura;
- garantire copertura assicurativa degli ospiti per infortuni e R.C. per danni causati dagli ospiti in comunità ad altri ospiti, agli operatori, a terzi ed alle cose;
- tenere regolarmente le cartelle individuali di ogni ospite;
- segnalare agli operatori di riferimento dell'ASL ogni episodio o avvenimento che richieda una modifica del progetto attivato e concordato, e segnalare tempestivamente al responsabile clinico eventuali difficoltà di gestione, onde poter valutare congiuntamente i necessari provvedimenti;

La Società inoltre, nei confronti dell'ospite, si impegna a:

- realizzare tutte le attività elencate nell'art. 2, nel rispetto della persona come soggetto – individuo con una propria dignità;
- assicurare la tempestiva, necessaria ed appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita (alimentazione, igiene protezione ambientale, riposo, comunicazione.....);
- attivare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare speculazioni e raggiri e/o danni fisici derivanti dagli ambienti circostanti;
- ascoltare le sue richieste, e nel limite del possibile, accoglierle ed esaudirle;
- rispettare la sua riservatezza;
- non richiedere denaro per le attività o prestazioni non concordate con gli Operatori dell'ASL.

ART. 5 – PRESTAZIONI

Le attività organizzate all'interno della struttura dovranno essere funzionali a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti.

La Società si impegna a garantire un servizio mirato e qualificato in relazione al paziente ed al progetto concordato.

La Società non fornisce prestazioni di medicina generale territoriale o specialistica né ospedaliera; per esse si avvale a favore degli ospiti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite direttamente o con questo convenzionate, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

E' presente in struttura quotidianamente un medico-psichiatra per 4 ore/die; un medico internista 2 ore/die, fisiatra, chirurgo e neurologo come consulenti esterni fissi.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI OSPITI

La Società concorderà con l'equipe psichiatrica dell'ASL e la propria equipe sanitaria l'ammissione degli assistiti per i quali l'ASL assumerà l'onere della retta in misura totale o parziale.

L'ASL rilascerà le impegnative per gli utenti per i quali proporrà il ricovero, impegnandosi ad emetterle con validità dal giorno di effettivo inserimento, previ adempimenti istruttori effettuati dalle proprie equipe psichiatriche proponenti per quanto attiene la necessità terapeutica e la sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente.

L'inserimento presso la struttura sarà autorizzato, nel rispetto del diritto di libera scelta dell'assistito, dal Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SSMT) su proposta del Centro di Salute Mentale per gli utenti residenti anagraficamente nel proprio territorio e conterrà l'indicazione dell'eventuale contributo retta a carico dell'utente.

ART. 7 – COMUNICAZIONI ALL'ASL

La Società comunicherà immediatamente all'ASL via e-mai e successivamente in originale:

- a) la data di ammissione dell'assistito;
- b) le assenze per motivi diversi da quelli di cui al successivo punto c);
- c) la data di ricovero presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato;
- d) la data di rientro in struttura;
- e) la data di decesso dell'assistito;
- f) la data di dimissione;

Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito della struttura mettersi in contatto con lo Psichiatra di riferimento o, in caso d'urgenza, con il Presidio Ospedaliero.

ART. 8 – ASSENZE - ALLONTANAMENTI – DIMISSIONI DELL'ASSISTITO

In caso di assenze temporanee non programmate dell'assistito, l'ASL riconosce alla Zaffiro Nord la retta ridotta del 50%, a decorrere dalla data di inizio dell'assenza, per un periodo massimo di sette giorni consecutivi; dopo tale periodo l'utente sarà considerato dimesso.

Per le assenze programmate (ricoveri, permessi in famiglia, attività risocializzanti) l'ASL riconosce alla Società la retta decurtata del 30% a decorrere dal primo giorno di assenza, per un periodo massimo di trenta giorni consecutivi; dopo tale periodo l'utente sarà considerato dimesso.

Qualora l'assistito concorra al pagamento della retta, anche il contributo a suo carico sarà ridotto del 30%.

Qualora l'assistito non possa essere ulteriormente ospitato presso la struttura questa dovrà darne preavviso motivato della dimissione, con anticipo di gg 15, all'ASL, per il tramite della SOC.

ART. 9 – RETTA

La retta è da intendersi come costo unitario della prestazione ovvero giorno di degenza.

L'entità della retta è pari a € 122,25 giornalieri così suddivisa:

- € 85,58 (70%) quota sanitaria
- € 36,67 (30%) quota socio-assistenziale

Sono escluse dalla stessa e sono a carico dell'assistito, per quanto non previsto dalla vigente normativa a carico del Servizio Sanitario:

1. le spese farmaceutiche (eventuali ticket, farmaci non mutuabili);
2. le spese di trasporto da e per la struttura;
3. le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
4. le spese per eventuale assistenza al di fuori della struttura.

LA Società non potrà richiedere all'assistito il pagamento di nessuna prestazione aggiuntiva a quelle sopraccitate (es. spese di lavanderia).

La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende quello di dimissione/decesso.

L'ASL pagherà la retta in base ai giorni di effettivo utilizzo della struttura, compresi i giorni di assenza degli ospiti che saranno pagati nella proporzione prevista all'art. 8;

L'importo dell'eventuale contributo retta è determinato dall'ASL valutate le specifiche esigenze personali. Il contributo sarà riscosso dalla Società che rilascerà all'ospite regolare ricevuta fiscale.

Il pagamento delle rette da parte dell'ASL verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Nella fattura dovrà essere indicato il nominativo degli ospiti e precisato il periodo di permanenza.

ART. 10 – DECESSO DELL'OSPITE

In caso di decesso dell'ospite, le spese funerarie sono a carico dei familiari o, ai sensi della normativa vigente, del Comune dove insiste la struttura.

ART. 11 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'ASL può in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

ART. 13 – INADEMPIENZE – RECESSO

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per il relativo l'adempimento.

Trascorso inutilmente il termine previsto, l'ASL ha la facoltà di trattenere una parte della retta di importo pari al 30% di quanto dovuto per il periodo contestato e riferito a ciascun soggetto cui l'adempimento si riferisce.

Qualora però, l'ASL riscontri nei servizi forniti dalla Società Zaffiro Nord condizioni non risolvibili, che impediscano lo svolgimento delle attività da essa affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL dell' obbligazioni assunte con la presente convenzione, la Società, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la convenzione con l'obbligo di rimborso da parte dell'ASL dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta ad un Collegio di tre Arbitri, il primo dei quali scelto dall'ASL, il secondo dalla Società ed il terzo di comune accordo tra i due contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione per imposta di bollo, copie o simili, sono a carico della Società.

ART. 16 – REGIME FISCALE

Le prestazioni di cui alla presente convenzione, trattandosi di prestazioni sanitarie, sono esenti IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quelle rese da Cooperative Sociali per le quali è prevista l'IVA al 5%.

Letto, approvato e sottoscritto

SOCIETA'ZAFFIRO NORD

Il Legale Rappresentante
Gabriele Ritossa

ASL VCO

Il Dirigente Sostituto Direttore
SOC Servizio Salute Mentale Territoriale
(Dottoressa Ermelinda Zeppetelli)